



Comune di Pesaro

REGOLAMENTO per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 209 del 6.07.1994

Testo coordinato con le modifiche approvate con i seguenti atti del Consiglio Comunale:

n° 438 del 21/12/94 - n° 188 del 31/07/96 - n° 11 del 05/02/98 - n° 5 del 25/01/99 - n° 14 del 15/02/99 - n° 35 del 23/02/04 - n° 53 del 30/03/05 - n° 49 del 30/03/09 - n° 91 del 06/06/2011 - n° 192 del 28.11.2011 - n° 51 del 18/05/2015

Titolo I – Generalità

Art. 1

Beni oggetto di occupazione

Gli spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio ritualmente costituite e gli spazi sovrastanti o sottostanti a detti beni possono essere oggetto di occupazioni permanenti o temporanee in seguito a concessioni accordate dall'Amministrazione Comunale, quando non sia pregiudicato l'interesse della collettività.

Art. 2

Concetto di occupazione

Per occupazione s'intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del bene concesso, con esclusione, anche parziale, dello stesso bene dall'uso di altri cittadini, sia pure in modo potenziale e futuro, per effetto della concessione accordata nella parte superficiale nello spazio sovrastante e sottostante.

Art. 3

Atto di concessione e tassa relativa

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere accordato senza speciale atto di concessione dell'Amministrazione Comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione delle occupazioni esenti dal tributo, per le quali è però sempre richiesto l'atto di concessione.

Art. 4

Occupazioni soggette a tassa

Sono soggette a tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, di pertinenza del Comune, praticate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituite.

Sono parimenti soggette a tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

Non sono soggette a tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

Sono altresì esclusi dalla tassa le occupazioni dovute a balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.

Art. 5

Intralci alla circolazione

Le occupazioni soggette a tassa non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.

Art. 6

Alterazioni ed invasioni del suolo stradale, degli spazi sovrastanti o sottostanti ed altre occupazioni abusive

Le occupazioni non precedute dal rilascio di idoneo atto di concessione e dal pagamento della relativa tassa sono considerate abusive.

Per le alterazioni ed invasioni del suolo di strade comunali, come per qualsiasi altra occupazione abusiva, valgono le speciali disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 7
Osservanza degli altri regolamenti comunali

Durante il godimento della concessione devono essere osservate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia, di igiene e di edilizia.

Capo II
Delle concessioni in particolare e dei doveri del concessionario

Art. 8
Concessioni

Le concessioni, di cui ai precedenti articoli, sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15\11\93 n° 507, e sue modificazioni sui regolamenti comunali di pulizia, igiene e di edilizia.

Esse sono accordate sempre senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i concessionari devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa nei modi previsti dall'art. 50 del Decreto Legislativo 507\93;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Le concessioni relative a occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico da parte di pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 27/2009, nonché di commercio su aree pubbliche per le medesime finalità, di attività commerciali in sede fissa quali negozi, alimentari e non, e di attività artigianali, alimentari e non, sono sottoposte oltre che all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche a quelle integrative contenute nell'Allegato. Nell'Allegato sono inoltre contenute disposizioni per altre tipologie di occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico, nonché per il mantenimento del decoro degli edifici e dei cantieri prospicienti suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico.³⁸

Art. 9 Domanda di concessione

Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita, anche se per legge o per Regolamento l'occupazione sia dichiarata esente dal tributo, deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto della occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Inoltre nella domanda l'interessato deve dichiarare di conoscere esattamente e di assoggettarvisi senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente Regolamento e decreto legislativo 15\11\1993 n° 507 e sue modificazioni, nonché le altre disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 10 Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via telefax o telegramma.

Art. 11 Preferenze nelle concessioni

Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

Art. 12 Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 241\1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 241\1990.

In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento.

Art. 13 Deposito cauzionale a garanzia della concessione

L'Amministrazione può subordinare la concessione alla prestazione, in congruo termine, di un deposito cauzionale, che resta vincolato a favore del Comune a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esso, e delle spese di manutenzione, di ripristino del bene concesso.

Art. 14

Contenuto dell'atto di concessione

L'atto di concessione, firmato dal Dirigente responsabile (.....) contiene le prescrizioni essenziali cui è subordinata l'occupazione e il richiamo alle norme del presente regolamento, che devono intendersi in esso integralmente trascritte.¹

Art. 15

Ritiro ed esibizione dell'atto di concessione

Il concessionario è tenuto a ritirare l'atto di concessione prima dell'inizio della sua validità e lo deve esibire ad ogni richiesta degli Agenti comunali e della forza pubblica.

L'ufficio competente al rilascio della concessione accerta la violazione dell'obbligo previsto dal precedente comma a carico del concessionario che, iniziato a decorrere il periodo di validità della concessione, non abbia provveduto al ritiro dell'atto.²

Art. 16

Rappresentanti del concessionario. Trasferimenti delle concessioni

Le concessioni sono strettamente personali.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo persona di fiducia o di legale rappresentante del concessionario, da dichiararsi anticipatamente all'Amministrazione Comunale o agli Agenti incaricati della riscossione della tassa, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trapasso del bene da uno ad un altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento dà luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di una nuova tassa, esclusa ogni restituzione o conteggio della tassa già pagata, che resta a beneficio del Comune.

Art. 17

Norme per l'esecuzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

Art. 18

Lavori. Scavi e demolizioni non previsti nell'atto di concessione

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o unte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di disporre tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 19

Casi particolari di concessione

Le concessioni di notevole importanza per i rapporti anche di natura patrimoniale cui danno luogo tra Comune e concessionario, possono formare oggetto di speciali convenzioni.

Art. 20

Durata delle concessioni

Le concessioni temporanee sono accordate per un tempo non superiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo e scadono il 31 Dicembre, qualunque sia la loro durata.

Le concessioni permanenti hanno durata superiore, in ogni caso mai maggiore degli anni nove e cessano la loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concessa per atto scritto.

La scadenza, in ogni caso, deve essere indicata nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata.

Art. 21

Trasferimento dell'occupazione

Il concessionario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero, deve chiedere un'altra concessione, assoggettandosi al pagamento di una nuova tassa.

Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, si provvede al conteggio della tassa pagata in anticipo al Comune in proporzione al tempo che ancora resta a trascorrere fino alla scadenza della concessione.

Art. 22

Cessazione anticipata della concessione

Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non ha diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione o compenso di sorta.

Art. 23

Revoca. Modifica o sospensione delle occupazioni

Tutte le concessioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 24

Decadenza delle concessioni

Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

- a) allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;
- c) mancato pagamento della tassa per occupazione suolo pubblico.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli per la revoca.

Art. 25

Revoca delle concessioni

Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione

dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 26 Procedura per la revoca

La revoca è disposta dal Dirigente responsabile con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca è assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

Art. 27 Effetti del provvedimento di revoca

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Capo III Classificazione e distribuzione delle aree agli effetti della graduazione della tassa

Art. 28 Graduazione della tassa

La tassa è graduata secondo l'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio e le aree sovrastanti o sottostanti indicate negli articoli precedenti, sono classificate in categoria, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza dal punto di vista commerciale nonché per la particolare collocazione.

Gli elenchi di classificazione sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia e pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio o in altri luoghi pubblici.

Art. 29 Classificazione delle aree e spazi pubblici secondo la loro importanza e centralità nelle categorie sotto riportate ai fini dell'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

QUARTIERE - CENTRO - PORTO - MARE ³⁹

1^o Categoria

L.go Aldo Moro, V.le della Repubblica, P.le della Libertà, V.le Trieste, P.za Matteotti, P.le Garibaldi, Via Gramsci, P.za Carducci, Via XI Febbraio, Via Bramante, Via Bixio, Via Manzoni, Via Cialdini, Via De Gasperi, Via Raggi, Via Cavallotti, Via Rosselli, V.le Vittoria (da Via Cavallotti a V.le Gorizia), V.le Marconi, V.le Fiume, Via Don Minzoni, Via Marsala, P.le Innocenti, Via Partigiani, Via Bertozzini, P.le 1^o maggio, Via Cartella, Via Mameli (incrocio con Via Cecchi e Via Cavour), P.za Doria, Via Cecchi, V.le Gorizia, Via Cavour.

2° Categoria

P.za del Popolo, Via Rossini, Via S. Francesco, L.go Mamiani, Via Branca, P.za Lazzarini, C.so XI Settembre, Via Mazzini, Via Barignani, Via Zongo, Via Sabbatini, P.za Olivieri, Via Pedrotti.

Tutte le altre vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Calata C.Duilio, Via Canale, Via Liberazione, Linea ferroviaria.

QUARTIERE - MONTEGRANARO - MURAGLIA

1° Categoria

Via Flaminia (fino all'incrocio con Via Fratti), Via Commandino, P.za Redi, Via Negrelli (fino all'incrocio con Via Kennedy), Via Kennedy (fino all'incrocio con Via Negrelli), Via Galilei, Via Ugolini, L.go Madonna di Loreto, Via Kolbe (fino all'incrocio di Via M. Tocci).

2° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Via Kolbe, Via M. Tocci, Via M. Ardizio, Via Aleardi, Via Kennedy, Via Fratti (fino a Via Tumiati), Via Tumiati (da Via Fratti a Via Stoppani), Via Stoppani, Via Arcangeli, Via Flaminia, L.go M. di Loreto.

3° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche gravate di servitù di pubblico passaggio non comprese nella categorie precedenti.

QUARTIERE - SORIA

1° Categoria

Via Baldi (dall'incrocio con V.le Mosca), V.le Mosca, P.za Europa, V.le Belgrado, V.le Londra, V.le Berna, V.le Parigi, V.le Stoccolma, L.go Berlino, V.le Bruxelles, V.le Vienna, Lungo Foglia delle Nazioni (da Via Belgrado a V.le Parigi).

2° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: L.go Foglia delle Nazioni, Lungo Foglia Caboto, L.go Tre Martiri, Via L.Accio (fino all'incrocio con Via Rigoni), Via Rigoni, Via Per Soria (da Via Rigoni a Via Angeli), Via Angeli, Panoramica Adriatica (da Via Angeli a Via De Pretis), Via De Pretis, Via Tommasi.

3° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio non comprese nelle categorie precedenti.

QUARTIERE - VILLA SAN MARTINO

1° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Via Solferino, Via Boito, P.za Papa Giovanni XXIII, Via Togliatti, Via Respighi, Via Cimarosa.

3° Categoria

Tutte le altre vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio non comprese nelle precedenti categorie.

QUARTIERE - SANTA VENERANDA

3° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Str. Sotto le Selve, Via Bonini, Via Lubiana, Via Trometta (incrocio Via Sonnino), Via

Sonnino, Via Lanza, Via Minghetti, Via Villa A. Costa, Via Giolitti, Via Solferino (fino all'incrocio con Via Sotto le Selve).

QUARTIERE - PANTANO

1° Categoria

Via V. Rossi, Via Lanza (fino all'incrocio con Via Giolitti), Via Giolitti (fino all'incrocio con Via Solferino).

2° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Via C. Massaia, Via Saffi, Linea Ferroviaria, Via Mad. di Loreto (fino all'incrocio con Via Belgioioso), Via Giolitti, Via Solferino, Via Miralfiore.

3° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio non comprese nelle categorie precedenti.

QUARTIERE - TOMBACCIA - CATTABRIGHE - S.MARIA FABBRECCE

2° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Via Milano, L.go A. Piceno, Via Gagarin, Via S. Martino, Linea Ferroviaria, Via Bologna, SS. Adriatica, Via Caprile, Via Carnia, Via Palmanova, Via Redipuglia, SS. Adriatica (fino all'incrocio con Via Milano).

3° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Linea Ferroviaria (da Via Bologna a Via Gagarin), Via Gagarin, Str.da Montefeltro, Via Mondini, SS. Adriatica (fino all'incrocio di Via Bologna).

Cattabrighe

Via Cattabrighe, Via Dora, Via Pò, Via Ticino, SS. Adriatica, Via del Metauro, Via Fornace Mancini, SS. Adriatica (fino all'incrocio con Via Cattabrighe).

Tombaccia

Fiume Foglia (da Via P. Vecchio a Via Timavo), Linea Ferroviaria (fino a Via S. Marino), Via Gagarin, L.go A. Piceno, Via Milano, SS. Adriatica (da Via Milano a Via P. Vecchio), Via Ponte Vecchio.

QUARTIERE - VILLA FASTIGGI

2° Categoria

Via Fastigi (dall'incrocio con Via Canonici fino a Via Fanti), Via Valerio (da Via Fastigi a Via Concordia), Via Concordia (da Via Valerio a Via Tanari).

3° Categoria

Tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio comprese nel seguente perimetro: Via Canonici, Via P. Fonseca, Via Fanti, Via Fastigi.

STRADE, SPAZI ED AREE DI IV° CATEGORIA

Tutte le altre vie, piazze ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio non comprese nelle precedenti classificazioni appartengono alla 4° Categoria.

Art. 30 - Variazioni alle classificazioni precedenti

La classificazione di cui al precedente articolo può essere variata con le modalità di cui all'articolo 28.

Capo IV

Tariffe per la riscossione della tassa

Sezione I

Deliberazione delle tariffe e commisurazione della tassa

Art. 31

Deliberazioni delle tariffe

Le tariffe per la riscossione della tassa sono stabilite, entro i limiti fissati dalla legge, con deliberazione della Giunta Comunale.³

Art. 32

Criteri e tariffe per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee di aree superficiali e degli spazi sovrastanti o sottostanti

Le tariffe sono distinte per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee e per tutte sono stabilite particolari aliquote per gli spazi superficiali e per quelli sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, a norma dell'art. 42 comma 1° lettera a) del decreto legislativo 15\11\1993 n. 507.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%.

Art. 33

Commisurazione della tassa

La tassa è riscossa unicamente secondo le diverse tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale in base alla superficie occupata e ad altre unità di misura in esse previste, tenuto conto dell'importanza della località e delle categorie corrispondenti a detta importanza precisate nel presente regolamento o in altre deliberazioni adottate dal Consiglio.

La superficie o la lunghezza lineare delle occupazioni è calcolata complessivamente per ciascun concessionario, considerando i vuoti per pieni, in modo da assoggettare a tassa quegli spazi o tratti che, sebbene non occupati, non possono essere più concessi ad altre persone per effetto della concessione già fatta.

La superficie tassabile delle occupazioni sovrastanti è data dall'area della proiezione verticale sul suolo pubblico del corpo non aderente al suolo stesso, ed il tributo è riscosso indipendentemente dai diritti o imposte che possono essere dovuti al Comune per l'affissione e la pubblicità, disciplinato dal Capo I del citato decreto 507\93.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.⁴

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq.; del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq.; del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Ove tende e simili siano poste ad apertura di banchi vendita nei mercati, o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 34 **Maggiorazioni e riduzioni**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507\1993, la tariffa è ridotta a un terzo;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, per una superficie non superiore a 10 metri quadrati, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento; 5
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507\1993, la tariffa è ridotta ad un terzo;
- f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- g) per le occupazioni temporanee superiori ai 14 giorni la tariffa è, in ogni caso, ridotta del 50 per cento.⁶

Sezione II **Tariffe per le occupazioni temporanee**

Art. 35 **Commisurazione della tassa**

La tassa per le occupazioni temporanee è commisurata alla superficie occupata ed alla durata oraria delle occupazioni medesime.

La superficie tassabile delle occupazioni superficiali è calcolata secondo le disposizioni previste al precedente articolo 33.

Le frazioni di tempo inferiori all'ora vengono in ogni caso calcolate per un'intera ora.

Art. 36 ⁷ **Tariffa generale delle occupazioni superficiali temporanee secondo la loro ubicazione e durata**

Per le occupazioni temporanee degli spazi superficiali, la tassa è graduata secondo l'importanza dello spazio richiesto e la durata della concessione secondo le misure giornaliere di tariffa stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene graduata per fasce orarie.

A decorrere dall'anno 1996 la misura minima di tariffa di cui ai punti 1), 2) e 3) determinati per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a €.0,129 al metro quadrato per giorno e a €. 0,077 per metro quadrato per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

Art. 37
Tariffa delle speciali unità di misura

Le occupazioni con cesti, secchi ed altri recipienti trasportabili a mano da una sola persona sono soggette, in base alla superficie approssimativa occupata, alla tassa fissa corrispondente ad un metro quadrato di superficie qualunque sia la loro esatta occupazione.

Art. 38 ⁸
Tariffa per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D. Lgs. 507\1993.

Per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico o gravato di servitù di pubblico passaggio diversi da quelli contemplati dall'art. 46 del D. Lgs. 507\1993, si applica la tariffa giornaliera o per fasce orarie ridotta ad un terzo.

Art. 39 ⁹
Tariffa occupazione temporanea con tende e simili

Per occupazioni con tende e simili la tariffa è quella giornaliera o per fasce orarie ridotta del 70 per cento.

Art. 40
Tariffa per occupazioni suolo pubblico realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. ¹⁰

Le tariffe di cui agli articoli precedenti sono ridotte del 50 per cento.

Art. 41
Tariffa per occupazioni temporanee di installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

La tariffa è quella giornaliera o per fasce orarie ridotta dell'80 per cento. ¹¹La superficie tassabile è calcolata secondo le disposizioni di cui all'art. 33.

Art. 42
Tariffa occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del d. Lgs. 507\1993

La tariffa è quella giornaliera o per fasce orarie ridotta del 50 per cento.¹²

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Art. 43
Tariffa per occupazioni temporanee con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal comune.

Per le occupazioni effettuate nelle aree destinate e attrezzate a parcheggi, risultanti da apposita delibera comunale, si applica la tariffa giornaliera o per fasce orarie. ¹³

Qualora l'area venga data in concessione per uso parcheggio a soggetto diverso da quello previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 507\93, la tassazione è effettuata a carico del concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti.

Art. 44 ¹⁴
Tariffa per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

La tariffa è quella giornaliera o per fasce orarie ridotta del 50 per cento.

Art. 45 ¹⁵

Tariffa per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali

La tariffa è quella giornaliera o per fasce orarie ridotta dell'80 per cento.

Art. 46 ¹⁶

Tariffa occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del d. Lgs. 507\1993

La tassa è determinata in misura forfettaria con deliberazione della Giunta Comunale.

La tassa è aumentata del 50% per occupazioni superiori al km. lineare.

Per occupazioni superiori ai 30 giorni la tassa è maggiorata delle seguenti misure percentuali:

oltre i 30 fino a 90 giorni + 30 per cento

oltre i 90 fino a 180 giorni + 50 per cento

oltre i 180 giorni + 100 per cento

Art. 47

Tariffa per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente

Per le occupazioni che di fatto abbiano una durata non inferiore ad un mese o che abbiano carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione con riduzione del 50 per cento sulle tariffe previste nei precedenti articoli.

Sezione III

Tariffe per le occupazioni permanenti

Art. 48 ¹⁷

Tariffa generale per le occupazioni permanenti superficiali secondo la loro ubicazione

Per le occupazioni permanenti degli spazi superficiali, la tassa è graduata secondo l'importanza dello spazio richiesto e la durata della concessione secondo le misure annuali di tariffa stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 49 ¹⁸

Tariffa per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico gravato da servitù di pubblico passaggio (riduzione ad un terzo)

La tariffa è quella annuale ridotta ad un terzo.

Art. 50 ^{19-soppresso}

Tariffa per occupazioni con tende fisse o retrattili (riduzione del 70 per cento)

Art. 51 ²⁰

Tariffa generale per occupazione con passi carrabili (riduzione del 50 per cento)

La tariffa è quella annuale ridotta del 50 per cento.

Per passi carrabili si intendono quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Per passi carrabili costituiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie massima di mq. 9. L'eventuale superficie eccedente tale misura è calcolata in ragione del 10 per

cento.

E' data facoltà ai contribuenti di liberarsi dell'onere del tributo dietro il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità di esso.

In ogni caso ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare il passo carrabile, possono ottenerne l'abolizione dietro presentazione di apposita domanda all'Ufficio Tecnico del Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è a carico del richiedente.

Art. 52 ²¹

Tariffa per passi carrabili costruiti direttamente dal comune e che di fatto risultano non utilizzabili (riduzione al 10 per cento)

La tariffa è quella annuale ridotta al 10 per cento.

Art. 53 ²²

Tariffa per passi carrabili di accesso ai distributori di carburante (riduzione al 30 per cento)

La tariffa è quella annuale ridotta al 30 per cento.

Art. 54 ²³

Tariffa per occupazione area antistante accessi carrabili o pedonali così detti a raso che non danno luogo ad una concreta occupazione di suolo pubblico (riduzione al 20 per cento)

La tariffa è quella annuale ridotta al 20 per cento.

Art. 55 ²⁴

Tariffa occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico

1. I soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) per le occupazioni delle superfici appositamente individuate dal Comune per l'esercizio dell'attività stessa, sono esonerati dal pagamento della tassa dovuta.
2. *soppresso.*
3. *soppresso.*

Art. 56 ²⁵

Tariffa per occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio della manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.LGS. 507/1993

Le occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto destinato all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi realizzati dalla aziende erogatrici dei suddetti servizi pubblici, sono tassate con la tariffa di €. 0,646 per utenza.

L'importo di cui al comma precedente viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso, l'ammontare complessivo della tassa annua non può essere inferiore a €. 516,46. La medesima misura della tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

All'Amministrazione è riservata in ogni tempo la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Per tali spostamenti fatti ad iniziativa del Comune e per proprie esigenze, senza che siano necessarie speciali opere in muratura, nulla è dovuto dai concessionari.

Quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi ed impianti, in cunicoli in muratura sotto le banchine, i marciapiedi o il suolo stradale, oppure in gallerie appositamente costruite dal Comune oltre all'onere della relativa spesa i concessionari sono tenuti al pagamento, una volta tanto, di un contributo pari al 50 per cento del costo delle opere in ragione del rispettivo interesse.

Prima di eseguire i lavori di rimozione e trasporto delle condutture, viene notificato ai concessionari il provvedimento, assegnando ad essi il termine di un mese per dichiarare se intendono eseguire direttamente

le opere di rimozione o di ripristino o se intendono accettare le condizioni a cui è subordinata la nuova occupazione da praticarsi nei cunicoli, collettori e gallerie. Decorso tale termine ed in seguito ad ordinanza notificata nelle forme prescritte, i lavori sono eseguiti d'ufficio, a spese degli interessati; salvo rivalsa a norma dei precedenti articoli.

Con la costruzione da parte del Comune di cunicoli, collettori, gallerie ed altre opere analoghe, il privato non può esimersi dal secondare la volontà dell'Amministrazione diretta al miglioramento dei pubblici servizi, rinunciando al trasporto delle condutture, cavi ed impianti.

Art. 57 ²⁶

Tariffa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con seggiovie e funivie

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo la tassa annuale è graduata secondo lo spazio richiesto e la durata della concessione secondo le misure annuali di tariffa stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 58 ²⁷ soppresso

Tariffa per occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi

Art. 59 ²⁸

Tariffa per occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi la tassa annuale è graduata secondo il numero degli apparecchi e la durata della concessione secondo le misure annuali di tariffa stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 60

Tariffa per distributori di carburante

Le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati, sono soggette, per ogni distributore e per ogni anno, alla tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.²⁹

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti i 4 metri quadri, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai metri e alle tariffe normali.

Art. 61

Suddivisione del territorio comunale agli effetti dell'occupazione di suolo pubblico con distributori di carburanti e distribuzione di tabacchi

Per l'applicazione della tassa di cui agli articoli 59 e 58 il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti località:

a) Centro abitato:

- Zona a mare compresa tra V.le Trieste e la spiaggia.
- Centro urbano così delimitato: V.le Trieste, Calata Caio Duilio, Via Canale, V.le Liberazione, Linea Ferroviaria.

b) Zone limitrofe:

- Quartiere di Montegranaro-Muraglia, Soria, Villa San Martino, Pantano, Tombaccia, S. Maria delle Fabbreccie (fino all'incrocio della SS. Adriatica con la SS. Urbinate).

c) Sobborghi e zone periferiche:

- S.Maria delle Fabbreccie (oltre l'incrocio fra la SS. Adriatica e la SS. Urbinate), Cattabrighe, Trebbiantico, Santa Veneranda, Villa Fastiggi.

d) Frazioni:

- Fiorenzuola di Focara, Borgo Santa Maria, Pozzo Alto, Ginestreto, Candelara e Novilara.

Capo V

Occupazioni esenti dalla tassa

Art. 62

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1^o, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22\12\1986 n^o 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le superfici e gli spazi dei tratti di strade provinciali che attraversano i centri abitati del Comune gravati da canoni concessori non ricognitori;³⁰
- i) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico³¹
- j) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.³²

Capo VI

Riscossione della tassa

Art. 63

Occupazioni permanenti e temporanee denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre ch  non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Solo per l'anno 1999 il termine del mese di gennaio   spostato al mese di marzo.³³

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da azienda di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivit  strumentali ai servizi medesimi il versamento della tassa, il cui importo minimo non pu  essere inferiore a  . 516,46, effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al comune il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.³⁴

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione al Concessionario del servizio, su apposito modello approvato con decreto interministeriale. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non   superiore a cinquecento lire o per eccesso se   superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia   assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente,   disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento della tassa pu  essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato del Comune o al concessionario che ne rilasciano ricevuta, ove va indicato distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

Art. 64

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.L.gs. 507\1993 e successive modificazioni.

Art. 65 ³⁶

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L.gs. 507\1993.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e dell'Allegato, qualora non oggetto di specifica disposizione ai sensi del TULPS o del Codice della Strada e del relativo Regolamento,   applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare il corretto utilizzo degli spazi occupati e lo stato dei luoghi, tra le quali quelle specificatamente previste dagli articoli del presente Regolamento e dall'Allegato ³⁵

Qualora gli arredi non vengono rimossi entro i termini indicati nell'atto di concessione, essi saranno considerati a tutti gli effetti abusivi. In tali casi, decorsi gli eventuali termini assegnati nella diffida ad adempiere, l'Ufficio che ha provveduto al rilascio della concessione, azioner  il deposito cauzionale prestato ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente.

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, scadute e non rinnovate, revocate o in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate sono da ritenersi abusive,

La responsabilit  penale e civile, per eventuali danni arrecati a terzi resta sempre e comunque a carico del titolare della concessione.

L'omesso ripristino delle corrette condizioni di utilizzo degli spazi sar  causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione o concessione o alla proroga e al rinnovo della medesima per la durata di mesi 12.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 66

Occupazioni preesistenti

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale procede alla rilevazione delle occupazioni, invasioni ed alterazioni del suolo stradale già praticate senza alcuna licenza o con permessi ed autorizzazioni non rivestite dalle forme di legge e non ricoperte dal pagamento della tassa dovuta, invitando gli occupanti a regolarizzare, entro congruo termine e con le modalità previste nei precedenti articoli, le occupazioni già praticate con il pagamento del tributo.

Decorso inutilmente detto termine, sono adottate a carico degli interessati ordinanze di sgombrò e di ripristino del suolo, soprassuolo e sottosuolo occupato abusivamente, senza pregiudizio della tassa dovuta per gli anni decorsi, che è accertata e riscossa nei modi e termini previsti dalle nuove disposizioni in materia.

Le occupazioni di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'Allegato dovranno essere adeguate allo stesso entro il 31.12.2016

37

Art. 67

Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel decreto legislativo 15\11\1993 n° 507 e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 68

Norme finali

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione d'urgenza della Giunta n° 1261 del 21\08\1962, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n° 468 del 29\10\1962 e sue successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 69

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della l. 08\06\1990 n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

- 1) Comma così modificato con atto di C.C. n°35 del 23/02/2004
- 2) Art. così modificato con atto di C.C. n° 35 del 23/02/2004
- 3) Art. così modificato con atto C.C. n 53 del 30/03/2005
- 4) Comma così modificato con atto C.C. n°53 del 30/03/2005
- 5) Lettera così modificata con atto C.C. n°53 del 30/03/2005
- 6) Lettera così modificata con atto C.C. n° 438 del 21/12/1994
- 7) Art. così modificato con atto C.C. n° 188 del 31/07/1996
- 8) Art. così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005

- 9) Art. così modificato con atto C.C. n°53 del 30/03/2005
- 10) Oggetto così modificato con atto C.C. n°53 del 30/03/2005
- 11) Comma così modificato con atto C.C. n°53 del 30/03/2005
- 12) Comma così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 13) Comma così modificato con atto C.C. n°53 del 30/03/2005
- 14) Art. così modificato Con atto C.C. n°53 del 30/03/2005
- 15) Art. così modificato con atto C.C. n°53 del 30/03/2005
- 16) Art. così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 17) Art. così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 18) Art. così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 19) Art. soppresso con atto C.C. n° 5 del 25/01/1999
- 20) Art. così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 21) Art. così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 22) Art. così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 23) Art. così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 24) Art. così modificato con atto C.C. n° 49 del 30/03/2009
- 25) Art. così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 26) Art. così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 27) Art. soppresso con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 28) Art. così modificato Con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 29) Comma così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 30) Lettera aggiunta con atto C.C. n° 5 del 25/01/1999
- 31) Lettera aggiunta con atto C.C. n° 5 del 25/01/1999
- 32) Lettera aggiunta con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 33) Comma aggiunto con atto C.C. n°14 del 15/02/1999
- 34) Comma così modificato con atto C.C. n° 53 del 30/03/2005
- 35) Comma sostituito con atto di C.C.n.192 del 28.11.2011
- 36) Art. così modificato con atto C.C.n.192 del 28.11.2011
- 37) Comma aggiunto con atto C.C.n.192 del 28.11.2011
- 38) Comma aggiunto con atto C.C. n.192 del 28.11.2011
- 39) Comma così modificato con atto n° 91 del 6/06/2011



**ALLEGATO AL “REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA”**

**NORME INTEGRATIVE
PER PUBBLICI ESERCIZI,
ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI,
NONCHE'
PER IL DECORO DI EDIFICI E CANTIERI**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato disciplina le modalità di occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico da parte delle seguenti tipologie di esercizi:

- a) Pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 27/2009, nonché di commercio su aree pubbliche per le medesime finalità;
- b) Commercio in sede fissa: negozi, alimentari e non, disciplinati dalla legge regionale;
- c) Attività artigianali, alimentari e non.

Il presente allegato disciplina inoltre il mantenimento del decoro degli edifici e dei cantieri prospicienti suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico.

ART. 2 DURATA DELLE CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

Le occupazioni suolo pubblico di cui all'art. 1 possono essere:

- temporanee;
- annuali.

Per le occupazioni annuali può essere richiesto il rinnovo con le modalità previste dall'art. 13 .

ART. 3 TIPOLOGIA DI ARREDI PER PUBBLICI ESERCIZI

I titolari dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico, oltre che per tende aggettanti che rimangono disciplinate dall'art. 101 del Regolamento Edilizio Comunale, esclusivamente per la collocazione di attrezzature esterne che si configurano quali arredi. Tali arredi dovranno possedere requisiti di facile rimozione.

I titolari degli esercizi di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), possono richiedere l'occupazione suolo pubblico esclusivamente per la collocazione degli arredi a servizio dei clienti di seguito elencati:

- sedie e tavoli;
- ombrelloni con le seguenti caratteristiche:
 - un solo elemento di collegamento a terra, forma quadrata o rettangolare con dimensioni massime di 20 mq e colori bianco, panna, beige chiaro nei centri storici;
 - un solo elemento di collegamento a terra e dimensioni massime di 20 mq nelle altre zone.
- funghi riscaldatori e apparecchi rinfrescanti;
- impianti di illuminazione;
- frigoriferi, gelatiere ed erogatori di bibite nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e limitatamente a richieste relative a particolari manifestazioni ed eventi;
- leggii per menù,
- barriere frangivento;
- fioriere, eventualmente incorporanti barriere frangivento, con le seguenti caratteristiche:
 - altezza massima delle fioriere 70 cm, altezza massima delle barriere frangivento incorporate nelle fioriere 170 cm da terra;
 - fioriere realizzate in legno naturale o in coccio nei centri storici;
 - eventuali barriere frangivento trasparenti ed intelaiate in legno naturale nei centri storici.
- cestini per i rifiuti;

- elementi di arredo urbano come già esistenti in città.

E' comunque vietato collegare gli ombrelloni con le barriere frangivento.

Le pedane sono ammesse soltanto nel caso in cui le stesse necessitino al fine di superare i problemi connessi a dislivelli o irregolarità di terreni o pavimentazioni; in ogni caso le pedane nel punto più alto del terreno o delle pavimentazioni su cui appoggiano non potranno superare i 15 cm di altezza e dovranno essere accessibili ai diversamente abili; le eventuali rampe necessarie ad assicurare il rispetto di tale obbligo rientrano nella superficie massima di area pubblica occupabile.

Tutti gli arredi sono comunque ammessi a condizione che siano finalizzati nel loro insieme al servizio di somministrazione al pubblico all'aperto.

Tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce arredi non può occupare suolo pubblico.

ART. 4

NORME PER L'INSTALLAZIONE DI ARREDI PER PUBBLICI ESERCIZI

Gli elementi di arredo devono essere installati, qualora sussistano le condizioni, in aderenza al fabbricato ove è posta l'attività, garantendo lo spazio per la circolazione dei pedoni, preferibilmente sul lato esterno dell'occupazione.

Non è consentito installare elementi di arredo se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo che nelle Zone Pedonali ed in quelle a Traffico Limitato permanenti, nonché all'interno di quei centri storici in cui il traffico è permesso ai soli residenti.

Non è consentito installare elementi di arredo:

- sulla carreggiata delle strade destinate alla circolazione di veicoli, salvo quanto disposto dall'art. 20 del Codice della Strada;
- in corrispondenza delle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
- se collocati a una distanza inferiore a 50 cm dal tronco di alberi;
- se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 7 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 5;
- a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, o classificati come di interesse storico ed artistico in base a specifico decreto;
- in contrasto con il Codice della Strada; in particolare in prossimità di intersezioni viarie gli elementi stessi non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 5 metri nelle zone diverse da quelle pedonali o dai centri storici; in quest'ultimo caso, fermo restando che non si deve comunque creare intralcio alla circolazione, di norma, gli arredi dovranno essere collocati lungo strade a senso unico; la distanza va misurata dal filo del marciapiede, qualora esistente, secondo le modalità precisate dal Codice della Strada. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione degli elementi di arredo occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Servizio di Polizia Municipale.
- Gli elementi di arredo non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi e la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 3,00.
- Gli spazi esterni allestiti con elementi di arredo devono essere realizzati ed installati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare autonomamente accessibili ai soggetti diversamente abili.
- Gli elementi di arredo dovranno essere privi di spigoli vivi.

- Gli elementi di arredo, all'interno del centro storico, non dovranno riportare alcuna immagine o messaggio pubblicitario.

ART. 5

SUPERFICIE IMPEGNABILE PER L'INSTALLAZIONE DI ARREDI PER PUBBLICI ESERCIZI

La superficie impegnabile nel posizionamento degli arredi di cui all'articolo precedente è definita dall'atto concessorio in relazione alle caratteristiche del sito, alla circolazione viabile alle norme di sicurezza, al rispetto delle caratteristiche storiche architettoniche, urbane ed ambientali, alla sottrazione dei parcheggi.

L'occupazione del suolo, ove consentita, è ammessa, di norma, sul fronte del pubblico esercizio e per la larghezza massima corrispondente a quella del vano interno prospettante suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico, salvo casi di vicinanza a piazze o slarghi (distanza massima 30 m); in quest'ultima ipotesi dovranno essere comunque garantiti adeguati accessi agli edifici contermini e la visibilità di eventuali vetrine di attività commerciali e produttive. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Con riferimento all'area occupata a servizio di pubblici esercizi valgono, salvo che per la zona mare, le seguenti disposizioni:

- la superficie massima non potrà eccedere quella interna accessibile al pubblico, salvo quanto previsto ai successivi punti;
- in ogni caso a ciascun locale è garantito un minimo di 20 mq su area pubblica e di 20 mq su area privata d'uso pubblico;
- il possesso di servizio igienico accessibile ai diversamente abili oppure la disponibilità a concedere l'utilizzo dello stesso anche a coloro che non sono clienti (da evidenziare con apposita segnalazione sulla vetrina del pubblico esercizio) comporta la possibilità di raddoppiare la superficie massima dell'area occupata ai sensi del presente comma.

A terra, con colori indelebili, debbono essere indicati i vertici dell'area concessionata.

In presenza di diverse occupazioni contigue, sarà necessario un coordinamento per garantire l'unitarietà dell'intervento; qualora le richieste non siano contemporanee, quelle successive dovranno adeguarsi alle tipologie già assentite.

Nel caso in cui l'occupazione richiesta ricada nell'area riservata a parcheggio pubblico la concessione è subordinata alla valutazione del Servizio Ambiente Mobilità che può avvalersi del supporto della Polizia Municipale e che motiverà la propria decisione in relazione ai seguenti elementi:

- 1) sicurezza della circolazione;
- 2) intralcio al traffico.

In ogni caso potranno essere occupati al massimo:

- due stalli per parcheggi perpendicolari alla corsia o comunque a spina di pesce;
- due stalli per parcheggi paralleli alla corsia.

Il Servizio Ambiente Mobilità, sentito il Servizio di Polizia Municipale, con apposito atto motivato può individuare le aree che sono a priori escluse dalla possibilità di occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico.

Non possono in ogni caso essere oggetto di occupazione i parcheggi richiesti per legge per lo svolgimento di determinate attività.

La superficie massima dell'area occupata a servizio di attività di commercio su aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande è di 20 mq, oltre allo spazio occupato dal chiosco o dal mezzo.

ART. 6

ESPOSIZIONI ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI

All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è permessa l'esposizione delle merci dei seguenti articoli :

- a) articoli da regalo, cartoline e guide turistiche e simili;
- b) opere di pittura, scultura, grafiche e artigianato artistico;
- c) giornali e riviste;
- d) piante e fiori.

L'occupazione da parte degli esercizi commerciali deve essere effettuata lungo i lati dell'esercizio, senza superare in larghezza il fronte stesso (o i fronti in caso di negozio con più lati affacciati sullo spazio pubblico), per una profondità massima di 1,20 metri e per una superficie massima di 4,80 mq.

E' vietata l'esposizione delle merci direttamente a terra.

E' consentita l'esposizione delle merci sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni servizio fino all'altezza di metri 1,50; in alternativa è utilizzabile per lo stesso fine l'eventuale seconda porta.

L'esposizione di cartoline e simili è consentita su espositori di tipo a tasche o girevoli capaci di contenere gli articoli in questione. Ove le condizioni di traffico veicolare o pedonale lo consentano, è permesso l'utilizzo di un contenitore al suolo (tre piedi o simili) in ferro.

Alle sole edicole è consentita inoltre l'esposizione di tre civette di quotidiani in un'apposita cornice appoggiata al suolo.

Gli eventuali espositori girevoli e le civette devono essere decorose e non devono intralciare il traffico e la visibilità pedonale e veicolare e non possono restare all'esterno del negozio o chiosco dell'edicola oltre l'orario di apertura.

L'esposizione a scopo di vendita di fiori e di piante può avvenire anche a terra salva la compatibilità con la circolazione veicolare e pedonale.

Tutti gli elementi di cui al presente articolo debbono essere coerenti e in armonia con l'edificio od il manufatto su cui vanno collocati.

Per le attività di cui al presente articolo, nonché per i negozi che vendono abbigliamento e calzature, operanti nella zona mare (così come individuata nelle Ordinanze su orari e deroghe festive degli esercizi commerciali), con occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo (limitatamente al periodo 15 marzo – 15 ottobre), è garantita una superficie massima che non potrà eccedere quella interna accessibile al pubblico, con un minimo di 20 mq su area pubblica e di 20 mq su area privata d'uso pubblico.

ART. 7

ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DELL'ATTIVITÀ DEL SETTORE ALIMENTARE

Agli esercizi che svolgono attività commerciale relativa al settore alimentare è consentita l'esposizione dei prodotti alimentari nel rispetto delle normative igienico sanitarie, dettate, oltre che dalle leggi nazionali e Regionali, anche dagli organismi tecnici ASUR etc.

L'occupazione da parte degli esercizi commerciali deve essere effettuata lungo i lati dell'esercizio, senza superare in larghezza il fronte stesso (o i fronti in caso di negozio con più lati affacciati sullo spazio pubblico), per una profondità massima di 1,20 metri e per una superficie massima di 4,80 mq.

E' vietata l'esposizione della merce direttamente a terra

I prodotti non potranno essere esposti in contenitori di plastica o con scritte pubblicitarie e dovranno essere posti ad una altezza stabilita dai regolamenti d'igiene. La frutta e la verdura sono gli unici prodotti che possono essere esposti non confezionati, salvo il

rispetto delle indicazioni di cui ai commi precedenti .

Tutti gli elementi di cui al presente articolo debbono essere coerenti e in armonia con l'edificio od il manufatto su cui vanno collocati.

Oltre a quanto previsto dai precedenti commi agli esercizi di vicinato che svolgono attività commerciale relativa al settore alimentare si applicano anche le disposizioni di cui al successivo art. 8 per il posizionamento degli elementi d'arredo.

Per le attività di cui al presente articolo operanti nella zona mare (così come individuata nelle Ordinanze su orari e deroghe festive degli esercizi commerciali), con occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo (limitatamente al periodo 15 marzo – 15 ottobre), è garantita una superficie massima che non potrà eccedere quella interna accessibile al pubblico, con un minimo di 20 mq su area pubblica e di 20 mq su area privata d'uso pubblico.

ART. 8 CONDIZIONI E CRITERI PER OCCUPAZIONI REALIZZATE DA LABORATORI ARTIGIANALI

Ai laboratori artigianali del settore alimentare è consentito occupare spazi pubblici esclusivamente per il posizionamento dei seguenti elementi di arredo: sedie o poltroncine in un numero massimo di cinque, piani di appoggio, pedane, impianto di illuminazione e cestini per la raccolta dei rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare, sempre a condizione che ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e nel rispetto delle norme del codice della strada. Rimane comunque fermo il divieto di cui all'art. 60, comma 4, della L.R. n. 27/2009 relativo alla somministrazione di alimenti e bevande.

L'occupazione da parte delle attività artigianali deve essere effettuata lungo i lati dell'esercizio, senza superare in larghezza il fronte stesso (o i fronti in caso di negozio con più lati affacciati sullo spazio pubblico), per una profondità massima di 1,20 metri. Con apposito atto del Dirigente competente verranno definiti criteri tesi a garantire il decoro urbano per dette occupazioni.

Per la durata si fa riferimento a quella prevista per le occupazioni realizzate dai titolari di attività di somministrazione.

ART. 9 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON VASI ORNAMENTALI

E' consentita, previa richiesta di autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico temporanea realizzata con la collocazione di soli elementi di arredo costituiti da vasi e fioriere, per un numero massimo di due elementi per ogni ingresso e per un ingombro complessivo non superiore al metro quadro per ogni coppia di vasi o fioriere, qualora poste esclusivamente a filo del fabbricato e di fianco all'ingresso di quest'ultimo. Tale occupazione è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente di lasciare uno spazio per il passaggio pedonale di almeno 2 metri. Nelle zone in cui non è presente il marciapiede, la collocazione è possibile solo se rimane uno spazio sufficiente al traffico veicolare e pedonale.

L'occupazione realizzata da privati in base al presente articolo è esente dal pagamento della tassa, salvo l'onere di munirsi dell'autorizzazione.

Il mancato mantenimento in condizioni di pulizia, decoro e sicurezza degli elementi autorizzati, precluderà il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione per 12 mesi.

ART. 10 CONDIZIONI E CRITERI PER OCCUPAZIONI EDILI

Le occupazioni connesse allo svolgimento di attività edilizie devono effettuarsi nel rispetto del Codice della Strada e degli altri regolamenti ed in particolare dell'art. 10 del R.E.C. e degli artt. 19 e 41 del Regolamento denominato "Applicazione imposta pubblicità e procedure per l'installazione", nonché delle norme per l'installazione dei cantieri. Le occupazioni non potranno avere inizio nei mesi di agosto e dicembre.

I pannelli, le reti o i teli posti a protezione e delimitazione del cantiere dovranno essere mantenuti costantemente in condizioni di decoro e di sicurezza, al fine di non arrecare disturbo o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli. Per i cantieri di durata superiore a sei mesi dovranno essere utilizzati esclusivamente pannelli decorati.

Qualora vengano utilizzati, a protezione dei cantieri e delle impalcature, pannelli, reti o teli decorati con particolari disegni od effetti, comunque non contrari al pubblico decoro, una superficie non superiore al 10% dello spazio disponibile in verticale potrà essere utilizzato per l'installazione di supporti pubblicitari, conformi al Regolamento denominato "Applicazione imposta pubblicità e procedure per l'installazione" e ai suoi previsti strumenti attuativi, con pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Le occupazioni realizzate per lo svolgimento di attività edilizia connesse ad una SCIA potranno essere rilasciate per un periodo massimo di 300 giorni, mentre le concessioni connesse ad un permesso di costruire potranno prevedere una durata massima non superiore a 3 anni, salva in entrambi i casi la facoltà di proroga.

Ulteriori disposizioni di dettaglio, stante la particolare complessità tecnica della materia, possono essere approvate dalla Giunta comunale con apposito disciplinare.

ART 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE

In conformità a quanto previsto dal Regolamento, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione o la concessione del suolo pubblico deve essere presentata dal soggetto titolare delle attività.

Le domande, in carta legale e conformi al modello predisposto dagli uffici competenti e disponibili sia presso gli uffici medesimi che sul sito del Comune, dovranno essere corredate, a seconda della tipologia e dello scopo dell'occupazione, dalla seguente documentazione:

a) .planimetrie in due copie in scala 1:100 o 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui si intende effettuare l'occupazione, della presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. In caso di richieste riguardanti il posizionamento di elementi di arredo devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi ed impianti interni, ove previsti e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. In ogni caso gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b) relazione tecnica illustrativa (se e in quanto necessaria) a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione;

- c) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;
- d) fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x 12) frontali e laterali del luogo dove dovranno essere posizionati gli arredi, in duplice copia o su supporto informatico (file .jpg o altro formato simile);
- e) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o SCIA a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
- h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- i) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
- l) copie dei versamenti delle tasse comunali inerenti l'occupazione, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
- m) autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto, ove richiesto;
- n) ogni altro parere o nulla osta richiesto per le attività da svolgersi nell'area oggetto di occupazione;
- o) solo per le occupazioni annuali o temporanee) attestazione dell'avvenuto versamento dell'importo fissato dalla giunta Comunale relativo al rimborso spese istruttorie;
- p) 1 marca da bollo da apporre sull'atto di autorizzazione o di concessione.

La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico annuale o temporanea per la collocazione di elementi di arredo di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sarà rilasciata dal Servizio Tecnico Amministrativo Urbanistico – U.O. Attività Economiche, previo parere favorevole (anche mediante conferenza di servizi) da parte dei Servizi Ambiente - Mobilità, Edilizia Privata, Polizia Municipale; Risorse Patrimoniali Tributarie, dell'ASUR o dei concessionari di TIA e TOSAP eventualmente competenti per aspetti endoprocedimentali. Per le occupazioni di cui all'art. 10 del presente allegato la competenza è del Servizio di Polizia Municipale.

Sull'atto di concessione/autorizzazione verrà prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dalla decorrenza della autorizzazione, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o della concessione il responsabile dell'ufficio o del servizio preposto al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione agli altri Enti e Servizi interessati, in particolare al Servizio Risorse Patrimoniali Tributarie (Tarsu e TOSAP), alla Polizia Municipale, al Servizio Edilizia privata (ove riguardi occupazioni edili), al Servizio Ambiente – Mobilità, all'ASUR.

La concessione/autorizzazione dovrà essere rilasciata dall'ufficio competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; il termine potrà essere sospeso per non più di una volta e per un massimo di 30 giorni per l'acquisizione di certificazioni e/ o integrazioni documentali.

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE

Ad integrazione di quanto disposto dal Regolamento, le autorizzazioni e le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico, ove comportino l'esercizio di attività che mettano a rischio

il patrimonio pubblico (pavimentazioni, impianti, elementi di arredo o essenze arboree, ecc.) potranno essere rilasciate solo a seguito di costituzione di apposito deposito cauzionale, quantificato annualmente dalla giunta comunale a metro quadro, in ragione delle caratteristiche dell'area occupata.

La cauzione potrà essere presentata anche sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; in tal caso il documento dovrà prevedere la clausola che impegna il garante a versare l'importo "a prima richiesta" ed entro il termine di 15 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo delle somme depositate da parte dell'Amministrazione per il ripristino di eventuali danni causati dall'occupazione, l'importo garantito dovrà essere reintegrato entro 15 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione Comunale.

La cauzione non è comunque dovuta per le occupazioni realizzate da privati.

ART. 13 DOMANDA DI RINNOVO

Le domande di rinnovo di autorizzazione/concessione devono essere presentate, dallo stesso soggetto già autorizzato, almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'atto di autorizzazione o di concessione cui si riferiscono per l'anno successivo.

La domanda di rinnovo è presentata in bollo, citando solo l'estremo dell'atto iniziale, specificando che le modalità di occupazione sono rimaste le medesime.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non rispetti il termine di cui al comma 1, o siano cambiate le modalità di occupazione, l'ufficio considererà la domanda come una nuova istanza e provvederà pertanto a chiedere la documentazione integrativa.

ART. 14 DECORO DEGLI EDIFICI PROSPETTANTI SU SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO GRAVATO DA SERVITÙ DI USO PUBBLICO

Oltre a quanto disposto dall'art. 66 del Regolamento Edilizio Comunale, al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali prospicienti aree pubbliche, posti all'interno del centro storico e zona mare e temporaneamente sfitti, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività :

- Pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglia tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande , qualora quest'ultime vengano imbrattate o rese indecorose da scritte o altro devono essere ripulite e tinteggiate.
- Oscuramento delle vetrine con pannelli e/o materiali, di colore chiaro, tali da rispettare il decoro estetico delle Vie del centro e della zona mare.
- Divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornali e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo sempre in con modalità e materiali decorosi.
- Rimozioni delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 15 OCCUPAZIONE SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO CON FESTONI , ADDOBBI, LUMINARIE E SIMILI , IN OCCASIONI DI FESTIVITÀ O RICORRENZE CIVILI O RELIGIOSE

E' soggetta ad autorizzazione l'installazione delle luminarie da presentarsi al Servizio Tecnico Amministrativo Urbanistico – U.O. Attività Economiche almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa. Gli elementi decorativi ispirati alle festività devono essere privi di qualsiasi riferimento pubblicitario .

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.

È vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà .

Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a m. 3,30 se, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato ad eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico de soggetti richiedenti.

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose, civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del presente articolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

ART. 16 NORME DI RINVIO

Le tende aggettanti rimangono disciplinate dall'art. 101 del Regolamento Edilizio Comunale.

La realizzazione di manufatti aventi rilevanza edilizia è soggetta alla disciplina del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio Comunale.

La realizzazione di insegne e impianti pubblicitari è soggetta al Regolamento denominato "Applicazione imposta pubblicità e procedure per l'installazione" e ai suoi previsti strumenti attuativi denominati "Piano Generale degli impianti pubblicitari" e "Piano Generale delle Insegne di Esercizio".